

24 GEN. 2024

Prot. N. 834/2023

Cat. 4 Classe 1

VERBALE N. 1 DEL 24.01.2024**PARERE SUL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE CONTENUTO NEL PIAO – PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026**

Il giorno 24 gennaio 2024, il Revisore dei conti del Comune di Porlezza, dott.ssa Mara Regonasci, ha esaminato la bozza della "Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)" del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026, in corso di predisposizione da parte dell'Ente, ai fini di esprimere il parere richiesto sul Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026 ivi contenuto, ricevuta via mail in data 19.01.2024 ed integrata in data 23.1.2024.

Richiamati:

- l'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557, della Legge n.296/2006 che dispone: "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
- l'art. 1 comma 557-ter della legge n.296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4 del D.L. 112/2018, convertito con modificazioni nella legge 133/2008, ovvero: "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia

- tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;
- l’art.1, comma 557-quater della legge n.296/2006 che stabilisce, a decorrere dall’anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all’anno precedente;
 - l’articolo 33 del D. Lgs. n.165/2001, come modificato dalla Legge 183/2011, che ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - l’articolo 33 comma 2 del D.L. 34/2019, come convertito nella L. 58/2019, che dispone: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione”*;
 - il D.P.C.M “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” del 17.03.2020, attuativo dell’art. 33, comma 2 sopracitato.

Preso atto che, nella sottosezione del PIAO trasmessa, in relazione al Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026, si evidenzia:

- il rispetto del principio della sostenibilità finanziaria delle spese di personale – in base al disposto dell’art.33, comma 2, del D.L. 34/2019 e del D.P.C.M. del 17 marzo 2020, attuativo del D.L. n. 34, in termini di analisi delle spese di personale dell’ultimo rendiconto in rapporto alle entrate correnti medie dell’ultimo triennio (al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità), per cui il Comune evidenzia un rapporto di spese di personale su entrate correnti per una percentuale del 20,64% e, quindi,

- inferiore a quella prevista per i comuni appartenenti alla fascia demografica 3.000 - 4.999 abitanti, in cui il Comune ricade pari a 27,20%. Pertanto, il citato D.P.C.M. dispone che i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva non superiore a tale valore soglia e nel rispetto della dinamica di crescita della tabella 2 allegata al D.P.C.M.;
- il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge n.296/2006, in relazione al contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
 - che, in particolare, la programmazione dei fabbisogni di personale riferita alle assunzioni dall'esterno programmate evidenzia il reclutamento delle seguenti figure:
 - dirigente in area tecnica;
 - 3 soggetti appartenenti all'Area degli istruttori;
 - che sono previste nel corso del triennio 2024-2026 assunzioni di personale mediante forme di lavoro flessibile nel rispetto dei limiti di spesa;
 - che è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale di cui l'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e che dalla stessa non sono emerse eccedenze di personale;
 - che l'Ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;

Rilevato che:

- l'Ente non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio;
- il bilancio 2024-2025 rispetta l'equilibrio pluriennale e risultano anche rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio dell'anno precedente e dell'anno in corso e gli equilibri stabiliti dal vigente ordinamento finanziario/contabile ed in particolare dall'articolo 162, comma 6 del D. Lgs. 267/2000;
- sono stati rispettati i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni

pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;

Tutto ciò premesso, il Revisore dei conti esprime

parere favorevole

sul Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026, contenuto nella sottosezione del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 in corso di predisposizione,

asseverando

il mantenimento degli equilibri pluriennali relativamente alle assunzioni previste, e, per quanto a conoscenza alla data odierna, il mantenimento degli equilibri pluriennali di bilancio 2024-2026.

IL REVISORE

Dott.ssa Mara Regonaschi *firmato digitalmente*